



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorsi in appello dipendenti SPADAFORA e FIORINO - Resistenza
- Mandato difesa AMAT all'avv. Vito Alberto SANSONETTI.

L'anno millenovecentonovant aquattro , il giorno 9 (nove)
del mese di S e t t e m b r e , alle ore 09.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. Arturo M A S I PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA 3. Pasquale BARNABA'

4. Bruno COSTONE 5. Eduardo MURIANO

6. Daniele POTI' (a.g.) 7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria Teresa CONTE (con diritto 9. Luigi POSTIGLIONE (a.g.)
a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Francesco LUCIBELLO

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

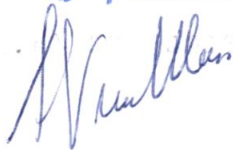
- PREMESSO che con deliberazione n. 70 adottata in data 14/marzo/1991, esecutiva ai sensi di legge, è stato deciso di resistere ai ricorsi al Magistrato del Lavoro promossi dai dipendenti SPADAFORA Eugenio e FIORINO Francesco, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico CASULLI, intesi ad ottenere il riconoscimento della qualifica superiore;

- CHE con sentenze nn. 4319 e 4320 emesse in data 15/12/1993, il Pretore adito, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Marcello MAGGI, ha rigettato le domande, compensando le spese di lite;
- VISTI i ricorsi in appello per la riforma delle suddette sentenze promossi dai dipendenti Spadafora e Fiorino, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico CASULLI;
- TENUTO CONTO che le udienze di discussione sono state fissate per il giorno 13/dicembre/1994;
- ATTESO che a tutt'oggi sussiste l'infondatezza delle richieste dei ricorrenti per la mancanza di presupposti;
- RITENUTO, pertanto, potersi procedere alla nomina del legale per la costituzione in giudizio;
- VISTO il bilancio di previsione 1994;
- VISTO il D.P.R. n. 902 del 04/10/1986;
- VISTO l'art. 6 T.U. del 1925;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di resistere ai ricorsi in appello in narrativa specificati promossi dai dipendenti Spadafora Eugenio e Fiorino Francesco, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico CASULLI, affidando il mandato per la costituzione in giudizio per la difesa delle tesi aziendali all'avv. Vito Alberto SANSONETTI;
- di porre la presuntiva spesa di £.2.000.000 (duemilioni, oltre a I.V.A. e CAP, in caso di succumbenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, a favore del professionista Officiato, per la somma di £.700.000 (settecentomila), oltre a I.V.A. e CAP, quale acconto per il compenso dovuto.-

Il Presidente



Il Segretario



Comunicata all'Amministrazione Comunale il **23 SET. 1994**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **26 NOV. 1994**

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

22/settembre/1994
Taranto,

N. di protocollo 8733/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositi deliberazioni.

Allegate alla presente trasmettiamo copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 9/settembre/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 -
202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 -
211 - 212 - 213 - 215 - 216.-

Distinti saluti.

P.R. *[Signature]*
25-9-94

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)

C.A. 4
Avv. DOMENICO CASULLI
Via Pitagora, 142 ☎ 92432
74100 TARANTO

TRIBUNALE DI TARANTO

Depositato in Cancelleria

in funzione di Giudice del Lavoro

il 8-4-94

Ricorso in appello

IL DIRETTORE
F. To Pucci

per Fiorino Francesco, elettivamente domiciliato
in Taranto, via Pitagora 142, presso l'avv. Domenico
Casulli, dal quale è rappresentato e difeso giusta
mandato a margine del ricorso introduttivo del
presente giudizio,

AMAT - TARANTO

04.05.94 004595

SEGRETERIA GENERALE

contro

Azienda Municipalizzata Trasporti Taranto,
elettivamente domiciliata in Taranto, via Plinio 87,
presso l'avv. Matteo Malandrino, che la rappresenta
e difende,

avverso

la sentenza n. 4319 emessa tra le parti dal Pretore
di Taranto in data 15/12/1993, depositata in Cancel-
leria il 18/1/1994, notificata all'appellante il
9/3/1994, con la quale è stata respinta la domanda
proposta dallo stesso appellante in data 3/8/1990.

FATTO

Con ricorso depositato in data 3/8/1990, l'appel-
lante, premesso che lavorava alle dipendenze dell'
AMAT (Azienda Municipalizzata Trasporti Taranto),
con la qualifica di operaio qualificato di livello
settimo; che in data 27/7/1987 l'Azienda aveva

bandito un concorso per la copertura di un posto di operaio qualificato - distributore, e che esso appellante aveva fatto domanda di partecipazione all'esame; che sebbene l'art. 16 del regolamento aziendale per le assunzioni e promozioni del personale, prevedesse il termine, per l'espletamento delle prove, di 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando, le stesse si erano svolte solo dal 30/9/1989 al 4/10/1989; che essendo stato proclamato vincitore in data 19/10/1989, era stato inquadrato nel livello 7° con decorrenza dall'1/11/1989; che il ritardo nell'espletamento del concorso gli aveva impedito di essere inquadrato, ai sensi dell'accordo sindacale del 20/6/1986, nel settimo livello a partire dall'1/1/1989, e di godere così delle norme di prima applicazione e transitorie di cui all'allegato A della legge 270/88, che lo avrebbero portato all'inquadramento nel livello sesto; che comunque l'inquadramento dell'operaio qualificato nel livello settimo avrebbe violato la legge 270/88, allegato A, che dispone invece l'inquadramento dello stesso al sesto livello; tanto premesso chiedeva al Pretore declaratoria del proprio diritto ad essere inquadrato nel 7° livello a partire dall'1/1/1989 con le conseguenze di legge, ovvero, in subordine del diritto

to ad essere inquadrato nel 6° livello ai sensi della legge 270/88, allegato A, con le conseguenze di legge.

Ritualmente costituitasi, la convenuta contestava la natura perentoria del termine di 180 giorni previsto dal regolamento aziendale per le assunzioni, deducendo che comunque la data di decorrenza della nuova qualifica doveva riportarsi, ai sensi dello stesso regolamento, a quella di approvazione della graduatoria degli idonei; deduceva inoltre l'infondatezza delle residue domande.

Il Pretore rigettava la domanda con compensazione delle spese.

Detta pronuncia è gravemente pregiudizievole per l'appellante, il quale, pertanto, la impugna dinanzi a questo Tribunale e ne chiede la riforma, in quanto di ragione, per i seguenti

m o t i v i

Il primo titolo alla retrodatazione della qualifica di 7° livello è costituito dal mancato rispetto dell'ultimo comma dell'art. 16 del regolamento aziendale dell'AMAT, che prevede "l'espletamento del concorso ... entro 180 giorni dalla data di pubblicazione" (del relativo bando).

La sentenza pretorile, riconoscendo implicitamente

che il rispetto della clausola che impone l'espletamento del concorso entro 180 giorni avrebbe comportato l'accoglimento della domanda, nega la fondatezza della stessa, poichè il regolamento aziendale è un mero "atto interno ... non è parte integrante del bando di concorso ... (e) non attribuisce alcun titolo soggettivo" ai partecipanti al concorso. La motivazione, a sostegno della tesi, cita alcune sentenze della Cassazione.

Ma nè l'assunto (l'irrilevanza del regolamento), nè la giurisprudenza citata, peraltro inconferente con l'assunto, sono rilevanti per la fattispecie concreta per le seguenti ragioni:

1) il regolamento dell'AMAT, in quanto emanato in attuazione di una espressa norma di legge (art. 15, all. A, al r.d. 8/1/1931, n. 148), è una norma giuridica, che costituisce, sin dal momento dell'assunzione, fonte di diritto per ogni dipendente, e quindi, anche per l'appellante.

Ciò è confermato da una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione:

*"I regolamenti per le promozioni del personale delle aziende autoferrotranviarie, in quanto emanati in attuazione di espressa norma di legge (art. 15, all. A al r.d. 148/31) che riserva all'autonomia nor-

mativa delle singole aziende la regolamentazione delle modalità per l'avanzamento del personale dipendente ed in quanto contenenti disposizioni di carattere generale che in modo astratto disciplinano i rapporti di una pluralità di soggetti indeterminati, hanno natura sostanziale di norma giuridica" (Cass., 22 ottobre 1983, n. 6214, Foro It., Rep. 1983, v. Ferrovie e Tranvie, n. 86),
+"in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotravvieri, ... le disposizioni ... contenute (nel regolamento dell'azienda) acquistano efficacia contrattuale nel momento in cui il dipendente, mediante l'assunzione, aderisca alle stesse e ... quando tale regolamento preveda determinati sistemi per la promozione di propri dipendenti, sorge un diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto, da parte dell'ente, anche in sede di esecuzione, dei criteri da esso stesso predeterminati per la selezione dei promuovendi" (Cass., 28 gennaio 1987, n. 815, Foro It., Rep., 1987, v. Lavoro (rapporto), n. 923).

2) Il regolamento stabilisce l'unico procedimento per gli avanzamenti interni, e costituisce quindi il prius logico e temporale del bando, o meglio la cornice normativa in cui il bando opera, per cui è

semmai il bando a non avere efficacia, in quanto contrario (o omissivo o aggiuntivo) rispetto al regolamento e non viceversa.

Anche qui siamo confortati da una consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità:

+"Nel caso in cui il regolamento per le promozioni del personale dipendente da aziende di trasporto costituite da enti pubblici non economici preveda determinati sistemi per la progressione in carriera, sussiste il diritto soggettivo dei lavoratori interessati - tutelabile innanzi al Giudice ordinario - al rispetto da parte dell'azienda, oltre che del generale obbligo di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.), dei criteri ivi predeterminati per la selezione dei promuovendi, non solo in sede di formazione della graduatoria della promozione" (Cass., 13 giugno 1989, n. 2845, v. Lavoro (rapporto), n. 819).

La giurisprudenza citata nella motivazione della sentenza impugnata è completamente inconferente, perchè non riguarda in alcun modo la specificità del regolamento aziendale degli autoferrotranvieri, ed è relativa a bandi di concorso per l'assunzione, inquadrati nella figura giuridica dell'offerta al pubblico (Cass. 1836 del 1991, 2064 del 1988, 63 del

1986).

Mentre l'altra sentenza citata (la 3397 del 1987, pubblicata in Foro It., 1987, I, 2062) mostra un'"offerta al pubblico ... vincolata agli esiti della pregressa graduatoria" imponendo, all'Azienda di assumere, in caso di rinuncia di vincitori, gli idonei in stretto ordine di graduatoria.

Se in quella fattispecie, si finisce per riconoscere un'autolimitazione implicita del bando di concorso (che nulla prevedeva in merito), a maggior ragione, si deve chiedere il rispetto del regolamento aziendale, nella nostra fattispecie, per i diversi e più pregnanti connotati oggettivi (il bando è un'appendice del regolamento e non viceversa), e soggettivi (il regolamento ha un'efficacia soggettiva nei confronti dell'appellante, prima, ed indipendentemente dal bando).

Quanto alle subordinate motivazioni che sorreggono questa parte della sentenza pretorile (l'assenza di una sanzione specifica per l'inosservanza dell'u.c. dell'art. 16 del reg., e l'interpretazione congiunta dell'art. 16 e del 34), qualora si ritenga che abbiano una dignità autonoma e non sostenuta dalla tesi che manteneva tutta la (ri)costruzione pretorile della fattispecie, si può dire che:

* l'ultimo comma dell'art. 16 del regolamento aziendale conferisce un diritto soggettivo ai partecipanti al concorso sul termine finale di espletamento dello stesso. Qualora il termine non viene rispettato, non c'è bisogno di prevedere una sanzione specifica, dal momento che la tecnica risarcitoria più vicina al ripristino della situazione violata è una retrodatazione degli effetti dell'espletamento del concorso ai 180 giorni dal bando;

* la previsione dell'art. 34 (l'assegnazione delle mansioni entro 30 giorni dall'espletamento del concorso) è un'ulteriore conferma che esiste un diritto a che il concorso si espleti in termini prefissati e che il vincitore venga proclamato ed adibito alle mansioni in tali segnati limiti temporali. Ogni ritardo costituirà un danno per l'Azienda che non utilizza il lavoratore in tali mansioni, ma non per il ricorrente, che avrà diritto alla qualifica, al trattamento economico corrispondente, e al risarcimento del danno per la mora credendi delle sue mansioni superiori, ma non ancora operative, per colpa dell'Azienda, che non ha completato la procedura concorsuale nei termini previsti dal regolamento.

Con la domanda subordinata si chiedeva il riconoscimento del 6° livello almeno a partire dal novembre 1989, epoca in cui si è concluso il concorso, considerato che con l'entrata in vigore della legge 270/1988 dal 1° gennaio 1989 l'operaio qualificato era inquadrato in tale livello.

L'itinerario percorso dal Pretore per giustificare il comportamento dell'AMAT non può essere condiviso.

Ricostruiamo i fatti: l'appellante è inquadrato nell'8° livello con la qualifica di bigliettaio quando, nel luglio 1987, viene bandito il concorso per operaio qualificato - carrozziere - livello 8°.

C'è già, dal 20/6/86, un'ipotesi di accordo sul rinnovo del contratto (di cui prende atto il Ministro dei Trasporti, e che organizzazioni sindacali e datoriali si riservano di sottoporre ai propri organi statutari) che prevede il passaggio automatico dell'operaio qualificato dall'8° al 6° livello: "a partire dall'entrata in vigore delle nuove tabelle" e nell'arco di tre anni a seconda dell'anzianità.

Trattandosi di un'ipotesi, il bando di concorso non la prende in considerazione.

La legge 270/1988 abroga la classificazione del personale contenuta nella legge 30/1978 (operaio

qualificato = 8^o livello) e introduce le tabelle di cui all'ipotesi di accordo su richiamata. Una norma transitoria regola il passaggio al livello superiore: tutti gli operai qualificati conseguiranno il 6^o livello nell'arco di tre anni, a partire dall'1/1/89.

Si compila una graduatoria che prende in considerazione soltanto l'anzianità e si divide per tre. Coloro i quali rientrano nel primo 33% vengono "promossi" l'1/1/89, gli altri vengono parcheggiati nel 7^o livello in attesa della promozione all'1/1/90 e all'1/1/91.

Il 2/1/91, quindi, tutti gli operai qualificati hanno il 6^o livello. Questo incontrovertibile dato di fatto ha un'eccezione: l'appellante, che viene inquadrato nel 6^o livello solo dieci mesi dopo, l'1/11/91.

Il Pretore, respingendo la domanda subordinata, ha ritenuto legittimo che:

- 1) l'AMAT possa svolgere nel 1989 un concorso bandito nel 1987, vigenti le norme di inquadramento della l. 30/1978, senza tener conto che quelle norme erano state abrogate dalla l. 270/1989;
- 2) l'AMAT possa applicare una norma transitoria fuori dei termini per i quali era stata prevista.

Infatti: l'appellante viene chiamato il 30/9/89 a

sostenere le prove "per la copertura di un posto di operaio qualificato - carrozziere - livello 8^o".

Superata la prova concorsuale, l'AMAT lo inquadra, a partire dall'1/11/89, come operaio qualificato - carrozziere, livello 7^o: un livello improprio previsto transitoriamente per alleviare il "parcheggio" al quale sono costretti i meno anziani, il cui passaggio al 6^o livello si verificherà l'1/1/90 e l'1/1/91.

In piena coerenza, bisogna riconoscerlo, con questa fantasiosa lettura del contratto, l'AMAT interpreta, poi, la norma transitoria - che regolava il passaggio di livello con riferimento all'anzianità di servizio - come un requisito di anzianità nel 7^o livello. Avendo inquadrato l'appellante nel 7^o livello l'1/11/89, gli attribuisce il 6^o livello l'1/11/91.

Erra, a nostro avviso, il Pretore quando, per giustificare tale comportamento dell'AMAT sostiene che "l'autonomia collettiva non ha considerato il vecchio livello 8^o di cui alla l. 30/78 del tutto equivalente al nuovo 6^o, prevedendo il passaggio solo graduale a scaglioni del 33%, in base alla diversa anzianità di servizio".

La gradualità del passaggio è prevista, invece, come frequentemente accade nella stipula dei contratti, per evidenti motivazioni economiche, per

distribuire in un certo arco di tempo gli oneri che ricadono sull'azienda. Se fosse vero che l'autonomia collettiva voleva temperare la generosità del riconoscimento del 6° livello all'operaio qualificato costringendolo a maturare una certa anzianità, avrebbe detto che per essere inquadrati nel 6° livello occorreva una permanenza di tot anni nel 7° livello (che veniva, comunque, subito attribuito a tutti). Ma così non è, assolutamente. Basti por mente al fatto che la stessa anzianità può portare all'inserimento nel 1° scaglione in un'azienda e nel 2° o 3° in altre.

Non può neppure essere condivisa la tesi secondo la quale non è possibile attribuire all'appellante un "trattamento persino migliorativo rispetto a coloro che avessero già acquisito una maggiore anzianità nella vecchia qualifica con l'acquisizione immediata della qualifica di 6° livello".

Il regolamento prevede per la copertura dei posti vacanti in organico, come nel caso di specie, l'espletamento di un concorso per esami e titoli. Vi possono partecipare i dipendenti in possesso di alcuni requisiti. Sovrapporre a questi requisiti quello della (pretesa) maggiore anzianità di altri

dipendenti per negare il diritto dell'appellante all'immediato riconoscimento del 6° livello è un nonsenso.

Il regolamento, oltre al concorso, prevede altre norme di selezione (art. 6): anzianità congiunta al non demerito; merito comparativo congiunto all'anzianità; prova selettiva e/o attitudinale e non demerito. Ognuna di queste ha un suo autonomo sbocco, che non può essere condizionato dai riflessi di pretese ingiustizie di cui altri potrebbero sentirsi vittime.

Erra ancora il Pretore quando attribuisce al bando di concorso la natura di un contratto il cui oggetto sia stato modificato in misura non apprezzabile. Procedendo in questa interpretazione, l'AMAT avrebbe potuto espletare il concorso oggi e attribuire il 6° livello all'appellante nel 1996, otto anni dopo l'entrata in vigore della legge 270/88, quando si sarebbe perduta memoria dell'inquadramento di un operaio qualificato nel 7° livello. Che "una aspettativa" di questo genere non abbia giuridica tutela, lascia perplessi.

La tesi della sacralità gestionale di questo concorso da parte dell'AMAT non può avere cadute di interpretazione. Il concorso, per sua natura, porta

all'immediato accesso alla qualifica ed al livello corrispondente.

Tanto premesso, si rassegnano le seguenti

c o n c l u s i o n i

Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:

1) affermare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 7° livello a partire dall'1/1/89, con le conseguenze di legge;

2) in subordine, affermare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 6° livello ai sensi della legge n. 270 del 12/7/88, allegato A, a partire dalla data di espletamento del concorso (novembre 1989), con le conseguenze di legge;

3) condannare l'AMAT al pagamento delle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Si allegano: sentenza del Pretore di Taranto, n. 4319 del 15/12/1993; l. 30/1978; l. 270/1988; regolamento AMAT; fascicolo di 1° grado.

Taranto, 8 aprile 1994

Avv. Domenico Casulli

Domenico Casulli

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 435 della legge 11-8-1973

n. 533, nomina Giudice relatore il Dott.

Cipriani e fissa per la
discussione l'udienza del 13-12-93

TARANTO, li 19-4-94

IL PRESIDENTE

F. Rossani

Depositato in Cancelleria

il 19 APR 1993

IL DIRETTORE

Per copia conforme all'originale

Taranto, 19 APR 1993

IL DIRETTORE

TRIBUNALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI
Ad istanza della parte costituita in atti, io sot-
toscritto
addetto al
sindacato ufficio, ho notificato il presente atto
al Sig. Am. Matteo Cusalandino, p. n. 1444
abitante in Taranto - via Deluro
mediante consegna di copia conforme all'originale
e resti sempre

Vito Tamburano
VITO TAMBURANO

ASSISTENTE

Ufficio Notif. Sec. Prot.

Tribunale di Taranto

C.A. 4
Avv. DOMENICO CASULLI
Via Pitagora, 142 ☎ 92432
74100 TARANTO

TRIBUNALE DI TARANTO

Deposito in Cancelleria

II. 8-4-94

in funzione di Giudice del Lavoro

IL DIRETTORE

F. V. Pucci

Ricorso in appello

per Spadafora Eugenio, elettivamente domiciliato
in Taranto, via Pitagora 142, presso l'avv. Domenico
Casulli, dal quale è rappresentato e difeso giusta
mandato a margine del ricorso introduttivo del
presente giudizio,

AMAT - TARANTO

26.05.94 004595

SEGRETERIA GENERALE

contro

Azienda Municipalizzata Trasporti Taranto,
elettivamente domiciliata in Taranto, via Plinio 87,
presso l'avv. Matteo Malandrino, che la rappresenta
e difende,

avverso

la sentenza n. 4320 emessa tra le parti dal Pretore
di Taranto in data 15/12/1993, depositata in Cancelleria
il 18/1/1994, notificata all'appellante il
9/3/1994, con la quale è stata respinta la domanda
proposta dallo stesso appellante in data 3/8/1990.

FATTO

Con ricorso depositato in data 3/8/1990, l'appellante,
premessi che lavorava alle dipendenze dell'
AMAT (Azienda Municipalizzata Trasporti Taranto),
con la qualifica di operaio qualificato di livello
settimo; che in data 27/7/1987 l'Azienda aveva

bandito un concorso per la copertura di un posto di operaio qualificato - distributore, e che esso appellante aveva fatto domanda di partecipazione all'esame; che sebbene l'art. 16 del regolamento aziendale per le assunzioni e promozioni del personale, prevedesse il termine, per l'espletamento delle prove, di 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando, le stesse si erano svolte solo dal 30/9/1989 al 4/10/1989; che essendo stato proclamato vincitore in data 19/10/1989, era stato inquadrato nel livello 7° con decorrenza dall'1/11/1989; che il ritardo nell'espletamento del concorso gli aveva impedito di essere inquadrato, ai sensi dell'accordo sindacale del 20/6/1986, nel settimo livello a partire dall'1/1/1989, e di godere così delle norme di prima applicazione e transitorie di cui all'allegato A della legge 270/88, che lo avrebbero portato all'inquadramento nel livello sesto; che comunque l'inquadramento dell'operaio qualificato nel livello settimo avrebbe violato la legge 270/88, allegato A, che dispone invece l'inquadramento dello stesso al sesto livello; tanto premesso chiedeva al Pretore declaratoria del proprio diritto ad essere inquadrato nel 7° livello a partire dall'1/1/1989 con le conseguenze di legge, ovvero, in subordine del diritto

to ad essere inquadrato nel 6° livello ai sensi della legge 270/88, allegato A, con le conseguenze di legge.

Ritualmente costituitasi, la convenuta contestava la natura perentoria del termine di 180 giorni previsto dal regolamento aziendale per le assunzioni, deducendo che comunque la data di decorrenza della nuova qualifica doveva riportarsi, ai sensi dello stesso regolamento, a quella di approvazione della graduatoria degli idonei; deduceva inoltre l'infondatezza delle residue domande.

Il Pretore rigettava la domanda con compensazione delle spese.

Detta pronuncia è gravemente pregiudizievole per l'appellante, il quale, pertanto, la impugna dinanzi a questo Tribunale e ne chiede la riforma, in quanto di ragione, per i seguenti

m o t i v i

Il primo titolo alla retrodatazione della qualifica di 7° livello è costituito dal mancato rispetto dell'ultimo comma dell'art. 16 del regolamento aziendale dell'AMAT, che prevede "l'espletamento del concorso ... entro 180 giorni dalla data di pubblicazione" (del relativo bando).

La sentenza pretorile, riconoscendo implicitamente

che il rispetto della clausola che impone l'espletamento del concorso entro 180 giorni avrebbe comportato l'accoglimento della domanda, nega la fondatezza della stessa, poichè il regolamento aziendale è un mero "atto interno ... non è parte integrante del bando di concorso ... (e) non attribuisce alcun titolo soggettivo" ai partecipanti al concorso. La motivazione, a sostegno della tesi, cita alcune sentenze della Cassazione.

Ma nè l'assunto (l'irrilevanza del regolamento), nè la giurisprudenza citata, peraltro inconferente con l'assunto, sono rilevanti per la fattispecie concreta per le seguenti ragioni:

1) il regolamento dell'AMAT, in quanto emanato in attuazione di una espressa norma di legge (art. 15, all. A, al r.d. 8/1/1931, n. 148), è una norma giuridica, che costituisce, sin dal momento dell'assunzione, fonte di diritto per ogni dipendente, e quindi, anche per l'appellante.

Ciò è confermato da una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione:

*"I regolamenti per le promozioni del personale delle aziende autoferrotranviarie, in quanto emanati in attuazione di espressa norma di legge (art. 15, all. A al r.d. 148/31) che riserva all'autonomia nor-

mativa delle singole aziende la regolamentazione delle modalità per l'avanzamento del personale dipendente ed in quanto contenenti disposizioni di carattere generale che in modo astratto disciplinano i rapporti di una pluralità di soggetti indeterminati, hanno natura sostanziale di norma giuridica" (Cass., 22 ottobre 1983, n. 6214, Foro It., Rep. 1983, v. Ferrovie e Tranvie, n. 86), + "in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, ... le disposizioni ... contenute (nel regolamento dell'azienda) acquistano efficacia contrattuale nel momento in cui il dipendente, mediante l'assunzione, aderisca alle stesse e ... quando tale regolamento preveda determinati sistemi per la promozione di propri dipendenti, sorge un diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto, da parte dell'ente, anche in sede di esecuzione, dei criteri da esso stesso predeterminati per la selezione dei promuovendi" (Cass., 28 gennaio 1987, n. 815, Foro It., Rep., 1987, v. Lavoro (rapporto), n. 923).

2) Il regolamento stabilisce l'unico procedimento per gli avanzamenti interni, e costituisce quindi il prius logico e temporale del bando, o meglio la cornice normativa in cui il bando opera, per cui è

semmai il bando a non avere efficacia, in quanto contrario (o omissivo o aggiuntivo) rispetto al regolamento e non viceversa.

Anche qui siamo confortati da una consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità:

+"Nel caso in cui il regolamento per le promozioni del personale dipendente da aziende di trasporto costituite da enti pubblici non economici preveda determinati sistemi per la progressione in carriera, sussiste il diritto soggettivo dei lavoratori interessati - tutelabile innanzi al Giudice ordinario - al rispetto da parte dell'azienda, oltre che del generale obbligo di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.), dei criteri ivi predeterminati per la selezione dei promuovendi, non solo in sede di formazione della graduatoria della promozione" (Cass., 13 giugno 1989, n. 2845, v. Lavoro (rapporto), n. 819).

La giurisprudenza citata nella motivazione della sentenza impugnata è completamente inconferente, perchè non riguarda in alcun modo la specificità del regolamento aziendale degli autoferrotranvieri, ed è relativa a bandi di concorso per l'assunzione, inquadrati nella figura giuridica dell'offerta al pubblico (Cass. 1836 del 1991, 2064 del 1988, 63 del

1986).

Mentre l'altra sentenza citata (la 3397 del 1987, pubblicata in Foro It., 1987, I, 2062) mostra un'"offerta al pubblico ... vincolata agli esiti della pregressa graduatoria" imponendo all'Azienda di assumere, in caso di rinuncia di vincitori, gli idonei in stretto ordine di graduatoria.

Se in quella fattispecie, si finisce per riconoscere un'autolimitazione implicita del bando di concorso (che nulla prevedeva in merito), a maggior ragione, si deve chiedere il rispetto del regolamento aziendale, nella nostra fattispecie, per i diversi e più pregnanti connotati oggettivi (il bando è un'appendice del regolamento e non viceversa), e soggettivi (il regolamento ha un'efficacia soggettiva nei confronti dell'appellante, prima, ed indipendentemente dal bando).

Quanto alle subordinate motivazioni che sorreggono questa parte della sentenza pretorile (l'assenza di una sanzione specifica per l'inosservanza dell'u. co. dell'art. 16 del reg., e l'interpretazione congiunta dell'art. 16 e del 34), qualora si ritenga che abbiano una dignità autonoma e non sostenuta dalla tesi che manteneva tutta la (ri)costruzione pretorile della fattispecie, si può dire che:

* l'ultimo comma dell'art. 16 del regolamento aziendale conferisce un diritto soggettivo ai partecipanti al concorso sul termine finale di espletamento dello stesso. Qualora il termine non viene rispettato, non c'è bisogno di prevedere una sanzione specifica, dal momento che la tecnica risarcitoria più vicina al ripristino della situazione violata è una retrodatazione degli effetti dell'espletamento del concorso ai 180 giorni dal bando;

* la previsione dell'art. 34 (l'assegnazione delle mansioni entro 30 giorni dall'espletamento del concorso) è un'ulteriore conferma che esiste un diritto a che il concorso si espleti in termini prefissati e che il vincitore venga proclamato ed adibito alle mansioni in tali segnati limiti temporali. Ogni ritardo costituirà un danno per l'Azienda che non utilizza il lavoratore in tali mansioni, ma non per il ricorrente, che avrà diritto alla qualifica, al trattamento economico corrispondente, e al risarcimento del danno per la mora credendi delle sue mansioni superiori, ma non ancora operative, per colpa dell'Azienda, che non ha completato la procedura concorsuale nei termini previsti dal regolamento.

Con la domanda subordinata si chiedeva il riconoscimento del 6° livello almeno a partire dal novembre 1989, epoca in cui si è concluso il concorso, considerato che con l'entrata in vigore della legge 270/1988 dal 1° gennaio 1989 l'operaio qualificato era inquadrato in tale livello.

L'itinerario percorso dal Pretore per giustificare il comportamento dell'AMAT non può essere condiviso.

Ricostruiamo i fatti: l'appellante è inquadrato nell'8° livello con la qualifica di bigliettaio quando, nel luglio 1987, viene bandito il concorso per operaio qualificato - distributore - livello 8°.

C'è già, dal 20/6/86, un'ipotesi di accordo sul rinnovo del contratto (di cui prende atto il Ministro dei Trasporti e che organizzazioni sindacali e datoriali si riservano di sottoporre ai propri organi statutari) che prevede il passaggio automatico dell'operaio qualificato dall'8° al 6° livello: "a partire dall'entrata in vigore delle nuove tabelle" e nell'arco di tre anni a seconda dell'anzianità.

Trattandosi di un'ipotesi, il bando di concorso non la prende in considerazione.

La legge 270/1988 abroga la classificazione del personale contenuta nella legge 30/1978 (operaio

qualificato = 8° livello) e introduce le tabelle di cui all'ipotesi di accordo su richiamata. Una norma transitoria regola il passaggio al livello superiore: tutti gli operai qualificati conseguiranno il 6° livello nell'arco di tre anni, a partire dall'1/1/89.

Si compila una graduatoria che prende in considerazione soltanto l'anzianità e si divide per tre. Coloro i quali rientrano nel primo 33% vengono "promossi" l'1/1/89, gli altri vengono parcheggiati nel 7° livello in attesa della promozione all'1/1/90 e all'1/1/91.

Il 2/1/91, quindi, tutti gli operai qualificati hanno il 6° livello. Questo incontrovertibile dato di fatto ha un'eccezione: l'appellante, che viene inquadrato nel 6° livello solo dieci mesi dopo, l'1/11/91.

Il Pretore, respingendo la domanda subordinata, ha ritenuto legittimo che:

- 1) l'AMAT possa svolgere nel 1989 un concorso bandito nel 1987, vigenti le norme di inquadramento della l. 30/1978, senza tener conto che quelle norme erano state abrogate dalla l. 270/1989;
- 2) l'AMAT possa applicare una norma transitoria fuori dei termini per i quali era stata prevista.

Infatti: l'appellante viene chiamato il 30/9/89 a

sostenere le prove "per la copertura di un posto di operaio qualificato - distributore - livello 8^o".

Superata la prova concorsuale, l'AMAT lo inquadra, a partire dall'1/11/89, come operaio qualificato - distributore, livello 7^o: un livello improprio previsto transitoriamente per alleviare il "parcheggio" al quale sono costretti i meno anziani, il cui passaggio al 6^o livello si verificherà l'1/1/90 e l'1/1/91.

In piena coerenza, bisogna riconoscerlo, con questa fantasiosa lettura del contratto, l'AMAT interpreta, poi, la norma transitoria - che regolava il passaggio di livello con riferimento all'anzianità di servizio - come un requisito di anzianità nel 7^o livello. Avendo inquadrato l'appellante nel 7^o livello l'1/11/89, gli attribuisce il 6^o livello l'1/11/91.

Erra, a nostro avviso, il Pretore quando, per giustificare tale comportamento dell'AMAT sostiene che "l'autonomia collettiva non ha considerato il vecchio livello 8^o di cui alla l. 30/78 del tutto equivalente al nuovo 6^o, prevedendo il passaggio solo graduale a scaglioni del 33%, in base alla diversa anzianità di servizio".

La gradualità del passaggio è prevista, invece, come frequentemente accade nella stipula dei contratti, per evidenti motivazioni economiche, per

distribuire in un certo arco di tempo gli oneri che ricadono sull'azienda. Se fosse vero che l'autonomia collettiva voleva temperare la generosità del riconoscimento del 6° livello all'operaio qualificato costringendolo a maturare una certa anzianità, avrebbe detto che per essere inquadrati nel 6° livello occorreva una permanenza di tot anni nel 7° livello (che veniva, comunque, subito attribuito a tutti). Ma così non è, assolutamente. Basti por mente al fatto che la stessa anzianità può portare all'inserimento nel 1° scaglione in un'azienda e nel 2° o 3° in altre.

Non può neppure essere condivisa la tesi secondo la quale non è possibile attribuire all'appellante un "trattamento persino migliorativo rispetto a coloro che avessero già acquisito una maggiore anzianità nella vecchia qualifica con l'acquisizione immediata della qualifica di 6° livello".

Il regolamento prevede per la copertura dei posti vacanti in organico, come nel caso di specie, l'espletamento di un concorso per esami e titoli. Vi possono partecipare i dipendenti in possesso di alcuni requisiti. Sovrapporre a questi requisiti quello della (pretesa) maggiore anzianità di altri

dipendenti per negare il diritto dell'appellante all'immediato riconoscimento del 6° livello è un nonsenso.

Il regolamento, oltre al concorso, prevede altre norme di selezione (art. 6): anzianità congiunta al non demerito; merito comparativo congiunto all'anzianità; prova selettiva e/o attitudinale e non demerito. Ognuna di queste ha un suo autonomo sbocco, che non può essere condizionato dai riflessi di pretese ingiustizie di cui altri potrebbero sentirsi vittime.

Erra ancora il Pretore quando attribuisce al bando di concorso la natura di un contratto il cui oggetto sia stato modificato in misura non apprezzabile. Procedendo in questa interpretazione, l'AMAT avrebbe potuto espletare il concorso oggi e attribuire il 6° livello all'appellante nel 1996, otto anni dopo l'entrata in vigore della legge 270/88, quando si sarebbe perduta memoria dell'inquadramento di un operaio qualificato nel 7° livello. Che "una aspettativa" di questo genere non abbia giuridica tutela, lascia perplessi.

La tesi della sacralità gestionale di questo concorso da parte dell'AMAT non può avere cadute di interpretazione. Il concorso, per sua natura, porta

all'immediato accesso alla qualifica ed al livello corrispondente.

Tanto premesso, si rassegnano le seguenti

conclusioni

Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:

1) affermare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 7° livello a partire dall'1/1/89, con le conseguenze di legge;

2) in subordine, affermare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 6° livello ai sensi della legge n. 270 del 12/7/88, allegato A, a partire dalla data di espletamento del concorso (novembre 1989), con le conseguenze di legge;

3) condannare l'AMAT al pagamento delle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Si allegano: sentenza del Pretore di Taranto, n. 4320 del 15/12/1993; l. 30/1978; l. 270/1988; regolamento AMAT; fascicolo di 1° grado.

Taranto, 8 aprile 1994

Avv. Domenico Casulli

Domenico Casulli

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 435 della legge 11-8-1973

n. 533, nomina Giudice relatore il Dott.

Cigaro e fissa per la

discussione l'udienza del 13-12-84

TARANTO, li 18-4-84

IL PRESIDENTE

F. TO ROSSANI

Depositato in Cancelleria

Il 19 APR 1993

IL DIRETTORE

Per copia conforme all'originale

Taranto, 19 APR 1993

IL DIRETTORE

TRIBUNALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, ho notato
descritto

spedendo ufficio, ho notificato il presente atto

al sig. Am. Meino Melandri, fornitore AUA

abitante in Taranto - via Plus n. 82

addebito dell'importo di copie conforme all'originale

Le esprime

F. TO, 2/5/1993

VITO TAMMARRANO

ASSISTENTE

Ufficio Not. Esec. Prot.

Tribunale di Taranto